

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2007

182^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Levi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(20) Vittoria FRANCO ed altri. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(129) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(904) CASSON ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1118) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(1391) SALVI e VILLONE. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1392) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(1442) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1450) TONINI ed altri. - Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1455) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(1474) CALDEROLI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1553) RUSSO SPENA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato

(1572) PETERLINI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) PETERLINI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige*

(1583) Silvana AMATI ed altri. - *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1604) PETERLINI ed altri. - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) Manuela PALERMI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1673) Anna FINOCCHIARO ed altri. - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(1675) STORACE. - *Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale*

(1699) QUAGLIARIELLO ed altri. - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(1710) BERSELLI ed altri. - *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1712) TURANO ed altri. - *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero*

(1722) PASTORE ed altri. - *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1746) BACCINI e CICCANTI. - *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il **PRESIDENTE**, relatore, informa che procederà all'illustrazione di una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo. Nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si definiranno, successivamente, le modalità con cui proseguire l'esame congiunto.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) si rammarica per il fatto che i membri della Commissione abbiano dovuto apprendere dagli organi di stampa le informazioni sui contenuti del testo unificato che il Presidente relatore si accinge a illustrare. Domanda quali tempi siano previsti per valutare la proposta di testo unificato ai fini dell'eventuale adozione da parte della Commissione per il seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE**, relatore, precisa che la decisione in merito all'adozione della proposta di testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame potrà essere presa dopo un adeguato dibattito dalla Commissione, nei modi e nei termini che saranno fissati dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore **ANGIUS** (*Misto-CS*) sottolinea il rilievo politico della proposta di un testo unificato e chiede al Presidente relatore di precisare a nome di quali forze politiche e a seguito di quale elaborazione viene avanzata. In proposito, ricorda che l'ipotesi su cui si sono apprese indiscrezioni dagli organi di informazione è estranea al programma elettorale dell'Unione sia per quanto riguarda la sua ispirazione generale sia con riferimento ai contenuti specifici.

Il senatore **STORACE** (*Misto-LD*) condivide le osservazioni svolte dal senatore Calderoli sui tempi di riflessione delle forze politiche prima della decisione sull'adozione del testo. Inoltre, ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione di emendamenti dopo la pausa di fine anno dei lavori parlamentari.

Il senatore **SARO** (*DCA-PRI-MPA*) chiede al Presidente relatore se, nella redazione della proposta di testo unificato sia stato considerato anche il disegno di legge da lui presentato, che recepisce l'ipotesi di riforma elettorale su cui avrebbero convenuto l'onorevole Berlusconi e il segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni.

Il **PRESIDENTE**, relatore, fa presente che il testo presentato dal senatore Saro non è stato ancora assegnato alla Commissione; tuttavia, egli ne ha potuto tenere conto avendone ricevuto copia in bozza da parte del proponente.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (*FI*), condividendo le preoccupazioni espresse negli interventi precedenti, propone di programmare due riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: una, domani, per fissare i tempi del dibattito che dovrà portare all'adozione o reiezione della proposta di testo unificato quale testo base; l'altra, successiva, per definire eventualmente i termini per la presentazione di emendamenti che, a suo giudizio, è opportuno rinviare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività.

Il **PRESIDENTE**, relatore, ritiene che il suggerimento del senatore Quagliariello, di svolgere due distinte riunioni dell'Ufficio di Presidenza, sia condivisibile.

Il senatore **VILLONE** (*SDSE*) osserva che la proposta di testo unificato che il Presidente si accinge a illustrare è evidentemente frutto del dibattito politico esterno alla Commissione: lo testimonia la dichiarazione dello stesso Presidente, di aver tenuto conto del disegno di legge preannunciato dal senatore Saro, tuttora non assegnato alla Commissione. Ritiene che tale circostanza pregiudichi fin dall'esordio l'esito del confronto in Commissione.

Il **PRESIDENTE**, relatore, ritiene che l'interpretazione fornita dal senatore Villone non corrisponda alla sua dichiarazione, con la quale ha inteso precisare che la proposta preannunciata dal senatore Saro è stata solo considerata, tra le altre, ai fini della redazione dell'ipotesi di testo unificato.

Passa quindi a illustrare la proposta di testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato al resoconto.

Essa tiene conto, anzitutto, della lunga e articolata discussione che si è svolta in Commissione in questi ultimi mesi nonché, come è fisiologico soprattutto in una materia di così rilevante sensibilità politica, del dibattito tra i partiti.

Ricorda che in Commissione sono maturate, nel tempo, alcune indicazioni, sia pure di massima, che danno elementi sufficientemente univoci, sia per le preferenze manifestate da alcuni Gruppi e condivise o non osteggiate da altri, sia per la concorde esclusione di alcune opzioni.

Anzitutto, è largamente condivisa la necessità di approvare rapidamente una riforma della legge elettorale, tanto per risolvere i difetti di quella vigente quanto per prevenire i difetti del sistema derivanti dall'eventuale successo del *referendum* abrogativo.

Nel merito, si è registrato un prevalente consenso su una formula elettorale proporzionale, senza premio di maggioranza, ma capace, nei suoi meccanismi, di non interrompere l'esperienza di competizione bipolare avviata all'inizio degli anni Novanta. Allo stesso tempo, vi è un consenso diffuso sull'esigenza di assicurare la rappresentatività senza però incoraggiare le tendenze alla frammentazione che hanno accompagnato la vicenda politica degli anni recenti. In sostanza, si tratta di ricercare il necessario e giusto equilibrio tra rappresentanza e responsabilità degli eletti, nelle loro funzioni, parimenti fondamentali, di elaborazione e sostegno all'indirizzo di governo o, invece, di opposizione. Appare largamente condivisa, inoltre,

l'esigenza di recuperare un più diretto rapporto tra elettori ed eletti, compromesso da un sistema fondato esclusivamente su liste bloccate di candidati, tra i quali gli elettori non possono compiere alcuna selezione.

Sottolinea che il testo ha alcuni caratteri qualificanti in direzione di una nuova formula elettorale. Esso è comunque, e volutamente, suscettibile di adattamenti che, senza contraddirne l'impostazione fondamentale, tengano conto di orientamenti diversi che, su alcuni aspetti anche rilevanti, potrebbero maturare in Commissione. Anzi, questa adattabilità a recepire emendamenti su alcuni punti significativi è un elemento caratterizzante della proposta di testo base.

Si sofferma, quindi, sui capisaldi del sistema proposto come base per la discussione, riferiti al sistema di elezione della Camera dei deputati.

Si tratta di un sistema elettorale proporzionale, fondato sulla distribuzione dei seggi in base ai risultati di lista nelle circoscrizioni, da prevedere in numero superiore a quello determinatodalla legge vigente, ad esempio in misura corrispondente a quella fissata prima del 1994; i seggi sono attribuiti per metà in collegi uninominali e per l'altra metà su liste concorrenti di candidati, senza voto di preferenza. Le liste di candidati e i candidati nei collegi, presentati da ciascun partito o movimento politico organizzato, formano un unico "gruppo di candidati" nell'ambito della circoscrizione, fatta salva la possibilità di candidature indipendenti nei collegi uninominali. Il testo propone due alternative di scelta per l'elettore: nella prima (ipotesi A), l'elettore dispone di un solo voto, valido sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista circoscrizionale ad esso collegata; nell'altra possibilità (ipotesi B), l'elettore dispone di due voti, uno per il candidato nel collegio uninominale, l'altro per la lista circoscrizionale, voto che può essere evidentemente anche "disgiunto". Su questa opzione la Commissione è chiamata a esprimersi.

Precisa che alla ripartizione dei seggi sono ammesse le liste circoscrizionali che, nella somma dei voti ottenuti in tutte le circoscrizioni, conseguono una percentuale pari almeno al cinque per cento del totale nazionale dei voti validi; quando una lista non consegua quella percentuale nazionale ma ottenga almeno il sette per cento dei voti validi in cinque circoscrizioni è comunque ammessa al riparto dei seggi. Saranno inoltre previste misure di salvaguardia per l'elezione di rappresentanti dei territori di insediamento delle minoranze linguistiche. Una volta individuate le liste ammesse, l'attribuzione dei seggi si compie a livello circoscrizionale esi realizza con il metodo d'Hondt (ovvero dividendo per 1, 2, 3, ... il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in ambito circoscrizionale). Gli eletti nei collegi sono compresi nel numero complessivo di seggi attribuito con metodo proporzionale alle liste circoscrizionali. In ogni caso, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale risultano eletti senz'altro, anche se fanno parte di gruppi di candidati le cui liste circoscrizionali, nel complesso, non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti a livello nazionale o il sette per cento in cinque circoscrizioni.

Sottolinea che il sistema è simile a quello vigente in Germania, con alcuni adattamenti, derivanti in primo luogo da vincoli costituzionali. In particolare, quando una lista di candidati sia insufficiente a coprire i seggi ottenuti nella circoscrizione, si ricorre ai candidati nei collegi appartenenti allo stesso gruppo che hanno conseguito le maggiori cifre individuali. Inoltre, in conformità all'articolo 51 della Costituzione, si prevede che il numero massimo di candidati dello stesso sesso, per ciascun gruppo di candidati (presentati nelle liste e nei collegi e tra loro collegati), non possa eccedere i due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione, e le liste debbono essere formate in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

Infine, ma non da ultimo per rilevanza politica, si prevede che ogni partito, nel depositare il contrassegno, debba presentareun programma di Governo, a titolo proprio o in coalizione con altri partiti con vincolo di reciprocità, nonché, con le stesse modalità, indicare il nome della persona da sottoporre al Presidente della Repubblica, in esito alle elezioni, quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva che tale opzione è coerente a una esperienza di competizione bipolare assimilata dagli elettori e apprezzata anche nelle elezioni territoriali (locali e regionali) perché affida agli stessi elettori una possibilità di scelta, o almeno di consapevolezza, proiettata anche sugli equilibri di Governo conseguenti alle elezioni. Allo stesso tempo, il suocarattere non vincolante corrisponde a una nuova sensibilità, anch'essa assai avvertita, di trascorrere da un bipolarismo rigido a un bipolarismo di nuova concezione, fondato su scelte libere e non su contrapposizioni pregiudiziali né sulla rinuncia a identità programmatiche e culturali.

A suo avviso, si tratta, dunque, di uno schema flessibile che può essere aperto, senza alterazioni di sistema, ad alcune varianti, eventualmente proposte in forma emendativa, che siano compatibili con le sue linee fondamentali: in primo luogo, potrà essere preso in considerazione uno sviluppo del sistema diretto ad attribuire i seggi in sede nazionale, anziché in sede

circoscrizionale. Si tratta evidentemente di un'opzione di grande impegno, che potrà essere percorsa se matureranno le necessarie condizioni di consenso politico.

Si sofferma, quindi, sul sistema di elezione del Senato, che si distingue da quello previsto per la Camera in quanto è fondato su un computo regionale dei voti sia per l'ammissione delle liste che superano la soglia di sbarramento del cinque per cento, sia per la ripartizione dei seggi in ragione proporzionale. Ciò in conformità al noto vincolo costituzionale che esige una base regionale di elezione. Per il resto, si applicano le regole, con gli opportuni adattamenti, già illustrate per l'elezione della Camera dei deputati.

In ogni caso, sarà necessario disporre in materia di delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali, di salvaguardia della rappresentanza per le minoranze linguistiche nonché, eventualmente in altra sede legislativa, per un adattamento coerente del sistema di elezione previsto per la circoscrizione Estero. Una riforma elettorale funzionale, infine, dovrà avere quale obiettivo primario quello di favorire un assetto politico e istituzionale fondato sul rispetto della volontà degli elettori e sulla ricerca di una tendenziale stabilità di Governo: a questo scopo egli ritiene che essa va necessariamente integrata da limitate ma efficaci misure di revisione costituzionale, con particolare riguardo alla cosiddetta sfiducia costruttiva, da modifiche ai Regolamenti parlamentari che assicurino in primo luogo la conformità tra la formazione dei Gruppi parlamentari e l'articolazione tra gli attori della competizione elettorale, nonché da interventi in tema di contributi ai Gruppi parlamentari e di rimborsi delle spese elettorali, diretti al medesimo scopo.

In conclusione, osserva che la Commissione è a un passaggio tra i più critici della legislatura. Per tale motivo egli si è adoperato, con ogni necessaria prudenza e attenzione, per predisporre un testo base che tenesse conto delle diverse posizioni manifestate. Esso non sposa pienamente alcuna delle opzioni già formulate e, quindi, non soddisferà pienamente nessuna delle forze politiche: è un'ipotesi di testo base, da vagliare con rigore, da emendare, da migliorare. In una materia così rilevante ritiene che la prudenza imponga di fare un passo per volta. Il testo che la Commissione definirà sarà frutto del lavoro che si svolgerà nelle prossime settimane, con piena e diffusa consapevolezza della complessità della materia. In proposito, sottolinea ancora che il testo è costruito, anche tecnicamente, per essere adattabile alle soluzioni che avranno consenso, risponde a una logica coerente e trae spunto da modelli sperimentati.

Auspica, infine, che la Commissione adotti il testo base con un'ampia maggioranza: la materia sarà finalmente esaminata nella sede istituzionale propria.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) osserva che il persistere di due distinte ipotesi di espressione del voto, la prima che affida all'elettore la disponibilità di due voti e l'altra per cui il voto vale sia per il collegio uninominale sia per la lista circoscrizionale, comporta ancora un'incertezza sulla natura proporzionale del sistema. Analogamente, appare discriminante la scelta in merito al computo circoscrizionale o nazionale dei voti, per l'ulteriore effetto di sbarramento per le formazioni politiche minori che essa potrebbe implicare. Altro elemento determinante per la definizione del sistema elettorale - assente nel testo illustrato - è l'indicazione del numero e dell'ampiezza delle circoscrizioni elettorali.

Pertanto, prima della decisione sull'adozione del testo unificato per il seguito dell'esame, il Presidente relatore dovrebbe indicare quali delle diverse opzioni egli sottopone alla valutazione della Commissione.

Il **PRESIDENTE**, relatore, sottolinea che l'unica opzione che rimane aperta nella proposta di testo unificato riguarda l'espressione del voto (unico o duplice). In merito alle altre questioni si potrà procedere con la tecnica emendativa. Precisa che al testo si potrebbe associare un'articolazione nelle circoscrizioni preesistenti alla riforma elettorale del 1993 (30 più 2).

Il senatore **CUTRUFO** (DCA-PRI-MPA) osserva che la proposta avanzata dal Presidente relatore non riflette il dibattito svolto in Commissione e invece recepisce novità rilevanti emerse nel confronto politico esterno al Parlamento. In particolare, destano perplessità la conferma di una circoscrizione Estero e l'insistenza sul blocco delle liste nelle circoscrizioni, senza voto di preferenza, che comporta una limitazione di scelta per l'elettore.

Tuttavia, considera la proposta appena illustrata un autorevole contributo al dibattito, anche se dubita dell'esistenza di una maggioranza che possa sostenerla.

Il senatore **VILLONE** (SDSE) ritiene che il meccanismo di assegnazione dei seggi indicato nella proposta di testo unificato avanzata dal Presidente (metodo d'Hondt), senza recupero dei

resti su base nazionale, rende impossibile una rappresentazione proporzionale delle forze politiche al di sopra della soglia di sbarramento.

La senatrice **FINOCCHIARO** (PD-Ulivo) osserva che sarebbe un passo avanti considerevole l'avvio di un dibattito sulla proposta di testo unificato illustrata dal Presidente, anche al fine di ricondurre il confronto alla sede più appropriata, il Parlamento.

Ricorda gli aspetti sui quali è necessario scegliere fra diverse opzioni, in particolare la questione del voto unico o duplice, e conferma la valutazione della sua parte politica, favorevole a una tempestiva approvazione della riforma elettorale.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (FI) osserva che la valutazione della proposta illustrata ai fini dell'adozione quale testo base per il seguito dell'esame deve concentrarsi sugli elementi minimi per avviare il confronto parlamentare: a tal fine ha un significato critico la modalità di espressione del voto da parte dell'elettore.

Inoltre, pur prendendo atto che la proposta non aderisce a un particolare orientamento emerso nel dibattito in Commissione, ritiene che il numero di 32 circoscrizioni, prospettato dal Presidente, possa essere ampliato in modo da incrementare l'effetto bipolare.

Il senatore **MATTEOLI** (AN) esprime apprezzamento per la sintesi compiuta dal Presidente relatore. Tuttavia, la proposta di testo unificato salvaguarda solo apparentemente il bipolarismo e appare fragile perché mantiene indefinite le ipotesi riguardanti le modalità di espressione del voto. Inoltre, ritiene che il meccanismo elettorale proposto non consenta di limitare il frazionamento del sistema politico.

Invita dunque il Presidente relatore a precisare ulteriormente la proposta, ancorando a basi più solide il bipolarismo e introducendo norme dirette a limitare il proliferare delle formazioni politiche.

Conclude confermando la disponibilità del suo Gruppo al confronto parlamentare.

Il senatore **ANGIUS** (Misto-CS) conferma le riserve della sua parte politica sulla proposta illustrata dal Presidente, che prospetta un notevole cambiamento del sistema politico italiano operato attraverso la legge.

Inoltre, rileva nel testo l'introduzione di correttivi maggioritari surrettizi assai significativi, che snaturano il criterio proporzionale a cui dichiara di ispirarsi la proposta. In particolare, ritiene inaccettabile la clausola di uno sbarramento del cinque per cento, particolarmente elevato.

Infine, nota che resta irrisolto il quesito da lui posto in apertura circa la paternità della proposta di testo unificato: non promanando questa dalla maggioranza di governo, ritiene che le forze politiche dell'Unione possano ritenersi sciolte dal vincolo di maggioranza ai fini dell'esame della riforma elettorale.

Il senatore **RUSSO SPENA** (RC-SE) manifesta l'apprezzamento per la proposta di sintesi avanzata dal Presidente relatore, che ricalca il modello elettorale tedesco. Rileva che la scelta della prima o della seconda ipotesi illustrate dal Presidente ha un significato rilevante sul sistema elettorale; lo stesso può dirsi per le distinte opzioni di computo dei voti, a livello circoscrizionale o nazionale. Osserva, infine, che nel testo illustrato dal Presidente relatore non vi sono norme che limitino la proliferazione di formazioni locali di disturbo.

Il senatore **MAFFIOLI** (UDC) si unisce al ringraziamento al Presidente relatore per la redazione della proposta di testo unificato, sulla base del dibattito svolto in Commissione e fuori dal Parlamento. Auspica che si prosegua nel confronto politico tenendo conto che la riforma elettorale rappresenta una priorità, anche per l'approssimarsi della scadenza referendaria. Nel merito, si dovrebbe risolvere ogni incertezza circa le modalità di voto, unico o duplice, ed esprime la preferenza per un meccanismo di computo dei voti e di recupero dei resti su base nazionale, in modo da limitare per quanto è possibile la dispersione dei suffragi.

Il senatore **CABRAS** (PD-Ulivo) chiede di precisare in quale modo la Commissione potrà deliberare sulle diverse ipotesi contenute nel testo.

Il **PRESIDENTE** relatore precisa che la procedura di votazione per l'adozione del testo unificato sarà definita in sede di Ufficio di presidenza.

Il senatore **SCHIFANI** (FI) si associa all'apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore e conferma la preferenza della sua parte politica per l'ipotesi di espressione del voto unica per la lista circoscrizionale e per il candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.

Inoltre, auspica che la decisione sull'adozione del testo unificato non sia lacerante, in modo da consentire il confronto, per il quale il suo Gruppo conferma ampia disponibilità.

Nel merito, ritiene inopportuno mantenere la possibilità di assegnazione di seggi a candidati non collegati a liste che abbiano superato la soglia di sbarramento, in quanto potrebbe favorire la presentazione di candidature di disturbo.

Il **PRESIDENTE** relatore ricorda che è prevista la raccolta di un elevato numero di firme per la presentazione delle candidature indipendenti.

Il senatore **STORACE** (Misto-LD) ritiene che la proposta avanzata dal Presidente relatore di fatto incoraggi i promotori del *referendum* elettorale.

Nel merito, rileva l'anomalia di un sistema che mentre ammette alla rappresentanza i candidati vincenti nei collegi uninominali non collegati a liste circoscrizionali, preclude l'elezione alle forze politiche che localmente ma diffusamente siano appena sotto una soglia invero elevata come quella del sette per cento. Inoltre, la mancata previsione di un premio di maggioranza e il mantenimento delle liste bloccate nelle circoscrizioni a suo avviso confermano la tendenza oligarchica del sistema politico, per una buona parte dei parlamentari sarebbe "nominata" dalle rispettive forze politiche anziché eletta liberamente.

Il senatore **SAPORITO** (AN) chiede al Presidente relatore se la proposta di testo unificato sia ritenuta idonea per superare il quesito referendario e se presuppone revisioni costituzionali.

Il **PRESIDENTE** relatore ricorda che la dottrina unanime si esprime nel senso che la mancata previsione di un premio di maggioranza neutralizza il quesito referendario. Analoghe considerazioni valgono per la candidatura in un solo collegio e in una sola circoscrizione, prevista nella proposta di testo unificato. In proposito, coglie l'occasione per precisare che nel testo appena distribuito vi è un errore materiale, che tuttavia risulterà già corretto nel testo pubblicato in allegato al resoconto.

Precisa, inoltre, di aver concepito la proposta di testo unificato sulla base della Costituzione vigente, mentre per quanto riguarda il metodo di attribuzione dei seggi a livello circoscrizionale si è ispirato anche al meccanismo suggerito nel disegno di legge n. **1391**, d'iniziativa dei senatori Salvi e Villone.

Il senatore **VILLONE** (SDSE) sottolinea che tale circostanza non attenua le riserve della sua parte politica sulla proposta appena illustrata dal Presidente relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.